

NOTA INFORMATIVA PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI - edizione dicembre 2010
PRODOTTO NUOVA 1^a GLOBAL

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DI
CICLOMOTORI E MOTOCICLI**

**(Ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n.
35/2010)**

“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP”.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Ricordiamo che presso i nostri punti vendita o accedendo al nostro sito internet è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, è una società del Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030).

Sede Legale e Direzione in Milano (Italia): 20161 – Via Senigallia, 18/2; tel. (+39) 02 64021.

Sito Internet: www.milass.it.

E-mail: milass@milass.it

La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione presso l'ISVAP al n. 1.00010.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 1.977.064.874, con capitale sociale pari ad € 305.851.341 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 1.671.213.533.

L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 244,1%.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Società' www.milass.it.

GLOSSARIO

le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni di Assicurazione:

APPLICAZIONE

Il documento che riporta, per la singola targa, i dati tecnici del veicolo e che attesta le garanzie pattuite nella forma a Libro Matricola.

AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.

ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)

Il documento che la Compagnia di Assicurazioni e' tenuta a rilasciare al *Contraente* e nel quale sono indicate le caratteristiche del *Rischio* assicurato.

COASSICURAZIONE

Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un *Rischio* assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Il *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*.

COMMITTENTE

Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un'opera.

CONSAP

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it).

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'Assicuratore.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché' aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

MASSIMALE

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

MILANO ASSICURAZIONI

La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

MORA

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei *Premi* o delle rate di *Premio* - successivi alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto.

E' previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile.

NORME TARIFFARIE

Le norme di *MILANO ASSICURAZIONI* che indicano le modalità di applicazione della *Tariffa*, nonché gli sconti, gli aumenti ed i *Premi* applicabili in casi particolari.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Periodi di osservazione della sinistrosità*) rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

POLIZZA

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *MILANO ASSICURAZIONI* presta la garanzia assicurativa.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RESPONSABILITA' PARITARIA

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del *Sinistro* sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITA' PRINCIPALE

Nel caso in cui il *Sinistro* coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i *Sinistri* con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Il ripristino del veicolo, da parte di *MILANO ASSICURAZIONI*, nello stato antecedente il *Sinistro* anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

TARIFFA

La *Tariffa* di *MILANO ASSICURAZIONI* in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

TERZI

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del *Codice*.

3. Coperture assicurative offerte

La copertura offerta assicura i *Rischi* della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di assicurazione) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati.

L'Impresa propone per i ciclomotori e motocicli la formula tariffaria Bonus/Malus (Condizione Speciale H, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del *Premio*, rispettivamente, in presenza o in assenza di *Sinistri* per i quali l'Assicurato ha la *Responsabilità principale* nei *Periodi di osservazione*, e si articola in 18 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione speciale H.

Si può scegliere di pattuire l'applicazione di una *Franchigia*, con riduzione del *Premio*. In tale ipotesi si dovrà rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *Franchigia*, come riportato al punto 15 della stessa Condizione Speciale H (Bonus/Malus con *Franchigia*).

AVVERTENZA

Premesso che la copertura assicurativa si estende ai danni involontariamente cagionati a Terzi durante la circolazione del veicolo in aree private, si precisa che la garanzia non opera in caso di danni verificatisi durante la sosta del veicolo medesimo in area privata. Non sono altresì coperti i danni comunque cagionati nelle Aree Aeroportuali e i danni causati dalla partecipazione del ciclomotore/motociclo a gare o competizioni sportive (articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

AVVERTENZA

Esclusioni, condizioni di sospensione e rivalsa

Segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione prevedono alcuni casi nei quali la garanzia non opera. In tali ipotesi, in forza dell'articolo 144 del Codice l'Impresa potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato o del Contraente, per ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un Sinistro. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo 2 "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Segnaliamo che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio e qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 9 "Sospensione in corso di contratto", cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.

AVVERTENZA

Ricordiamo che qualora sia pattuita l'applicazione di una Franchigia fissa (punto 15 della Condizione Speciale H), si deve rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esempio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l'intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest'ultimo importo. Ricordiamo inoltre che i Massimali riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali "Condizioni Aggiuntive" acquistate (articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Il contratto può essere stipulato con o senza il tacito rinnovo annuale.

AVVERTENZA

Qualora il contratto venga stipulato CON IL TACITO RINNOVO, esso proseguirà alle stesse condizioni contrattuali anche per la successiva annualità, sempreché il Contraente o l'Impresa non procedano alla disdetta, da inviare con raccomandata o fax, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale (articolo 12 "Rinnovo del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Ricordiamo che, in caso di disdetta, la garanzia non è più operante a partire dalle ore 24 della scadenza dell'annualità.

Per quanto concerne il Premio, vale invece quanto è previsto dall'articolo 5 "Adeguamento del Premio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso di stipulazione di contratto **SENZA IL TACITO RINNOVO**, la garanzia cesserà alla scadenza contrattuale e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile.

3.1 Estensioni della copertura

Dietro pagamento di un sovrapprezzo è possibile estendere la copertura a *Rischi* non compresi nell'assicurazione obbligatoria, scegliendo le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate:

D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria;

K) Rinuncia alla rivalsa per i *Sinistri* causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dai rispettivi articoli delle Condizioni di Assicurazione.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Si ricorda che la garanzia non copre:

. i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;

. i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- a) il *Proprietario* del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il *Locatario* nel caso di veicolo concesso in *Leasing*;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'*Assicurato* provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'*Assicurato* sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al capitolo "Fonti Normative RCA" del contratto di assicurazione ed all'articolo 129 del *Codice*.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - nullità

AVVERTENZA

Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'indennizzo/risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

In particolare, le dichiarazioni false o le reticenze sulle circostanze del Rischio potrebbero comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo 6 "Determinazione del Premio-comunicazioni del Contraente" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Premi

Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive dovranno essere pagate alle successive scadenze presso l'Agenzia o Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto (articolo 4 "Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Per le Polizze a Libro Matricola, che assicurano flotte di veicoli, il Premio può essere soggetto a regolazione annuale con le modalità indicate in Polizza cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'articolo 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l'intermediario.

Si segnala che il Premio viene determinato sulla base di alcuni parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa, come per esempio l'età ed il sesso del Proprietario.

L'importo del Premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'Impresa all'intermediario.

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. E' prevista la possibilità di frazionare il Premio in rate trimestrali, quadrimestrali o semestrali con le maggiorazioni rispettivamente del 5,1%, 4,3%, 3,6% sul Premio annuo lordo. L'eventuale frazionamento è indicato in Polizza.

AVVERTENZA

Si ricorda che in caso di cessazione del Rischio (alienazione, consegna in conto vendita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo) si può ottenere la restituzione della parte di Premio netto pagato relativo al periodo residuo non goduto (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli articoli 8 "Trasferimento della proprietà del veicolo", 14 "Furto, Rapina e Appropriazione indebita del veicolo", e 15 "Distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

7. Informativa in corso di contratto

L'Impresa si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'Attestazione, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti, incluse le eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

8. Attestazione sullo stato del Rischio – classe di merito

L'Attestazione, che ha una validità di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per la quale è stata rilasciata, è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del Rischio da assicurare e quindi per stabilire un Premio corretto. Nello stesso tempo è uno strumento dal quale risulta la sinistrosità del veicolo assicurato (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 16 "Attestazione dello stato di Rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Per queste ragioni si fa presente che:

- ❖ se il veicolo è già stato assicurato in precedenza, si deve consegnare al nuovo Assicuratore la relativa *Attestazione* in occasione della stipulazione di un successivo contratto;
- ❖ l'Impresa invia l'*Attestazione* al *Contraente* almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, indipendentemente dal fatto che si intenda o meno rinnovarlo con lo stesso Assicuratore.

Relativamente ai contratti stipulati con la formula Bonus/Malus – Condizione Speciale H -, sull'*Attestazione* rilasciata dall'Impresa vengono indicate, oltre alla classe di provenienza e di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, anche quella derivante dall'applicazione delle indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4/2006 (Classe di Conversione Universale o CU).

AVVERTENZA

Informiamo che la classe di merito di conversione universale cosiddetta CU riportata sull'Attestazione è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. di ciascuna Compagnia.

Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, potrà essere presa in considerazione dal nuovo Assicuratore unitamente alle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.

Riportiamo, di seguito, alcuni criteri di assegnazione del contratto alle classi di merito previste dalla Classe di Conversione Universale (CU), come da allegato 2 al Regolamento ISVAP n.4/2006:

- In caso di prima assicurazione del veicolo a seguito di immatricolazione o voltura (acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto → classe di merito 14.

- Nel caso di *Rischi* già presenti nel portafoglio dell'Impresa o di *Rischi* provenienti da formule tariffarie diverse dal Bonus Malus la classe di merito CU viene determinata sulla base del numero di annualità (considerando le ultime 5 complete) senza *Sinistri* pagati, anche a titolo parziale, con *Responsabilità principale*

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B.: → non sono considerati anni senza *Sinistri* quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (dato non disponibile);

→ non si considera l'anno in corso.

Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione TUTTI gli eventuali *Sinistri* pagati, anche a titolo parziale, con *Responsabilità principale* provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso) → per ogni *Sinistro* viene applicata una maggiorazione di due classi.

Nel caso in cui venga assicurato un ciclomotore/motociclo di prima immatricolazione o questo sia assicurato per la prima volta dopo una voltura o l'acquisto per i ciclomotori, si ricorda che:

- per i clienti che consegnano un'Attestazione di MILANO ASSICURAZIONI relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote oppure con formula tariffaria Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozette si può usufruire della classe di merito CU e della classe di merito dell'Impresa risultante dall'Attestazione relativa ad altro veicolo della stessa tipologia intestato allo stesso Proprietario o a un suo Familiare convivente;

- per i clienti che consegnano un'Attestazione rilasciata da altra Impresa o da MILANO ASSICURAZIONI e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus Due Ruote oppure diversa dal Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozette si può usufruire della sola classe di merito CU risultante dall'Attestazione relativa ad altro veicolo della stessa tipologia intestato allo stesso Proprietario o a un suo Familiare convivente. Per la determinazione della classe interna si fa riferimento alle indicazioni riportate dalla Condizione Speciale H (articolo 2.1 "Ciclomotori, quadricicli leggeri, motoveicoli e motoslitte assicurati per la prima volta – dopo l'acquisto").

CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE DELL'IMPRESA

La classe di merito di assegnazione viene stabilita nell'ambito delle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto, consultabili preventivamente presso l' Agenzia/Punto di Vendita cui è appoggiato il contratto o sul sito Internet dell'Impresa (www.milass.it). In assenza di indicazioni troveranno applicazione i criteri indicati dalle Condizioni di Assicurazione che di seguito sintetizziamo.

La Condizione Speciale H – Bonus/Malus "Due Ruote" delle Condizioni di Assicurazione stabilisce che, per ciclomotori e motocicli, la classe di merito di assegnazione e' la 14 per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione od una voltura/l'acquisto per i ciclomotori (punto 2.1) (***invariata rispetto a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n°4/2006***).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda alla Condizione speciale H dal punto 2 al punto 9.

INFORMAZIONE SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

L'Impresa prevede nella Condizione Speciale H il mantenimento della classe di merito - purché non cambi il Proprietario (il Locatario nel caso di contratto di *Leasing*) - in caso di:

- trasferimento di proprietà del veicolo;
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo;
- documentata consegna in conto vendita del veicolo (ad eccezione delle *Polizze a Libro Matricola*);
- furto del veicolo.

Qualora ricorra una delle precedenti circostanze il mantenimento della classe in corso e' possibile anche per un veicolo di proprietà di un *Famigliare convivente* del Proprietario (o del Locatario, nel caso dei contratti di *Leasing*) del veicolo sostituito.

Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni nonchè, in caso di variazione della proprietà del veicolo, per il conferimento della proprietà piena ad uno solo dei precedenti comproprietari.

9. Recesso

Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 172 del *Codice*, in caso di variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione, il *Contraente* può recedere dall'assicurazione con comunicazione inviata a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano oppure tramite fax, alla sede dell'Impresa o all'intermediario, entro il giorno di scadenza del contratto. In questo caso non viene applicato il termine di tolleranza di 15 giorni (previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile).

In ogni caso, poi, in presenza di qualsivoglia variazione tariffaria, alla scadenza annuale della *Polizza* il *Contraente* può sempre scegliere di non rinnovare il contratto, sia manifestando la sua volontà, sia evitando ogni comunicazione, e limitandosi a non pagare il *Premio*. In entrambi i casi la garanzia è operante sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza annuale (articolo 5 "*Adeguamento del Premio*" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di *Premio*, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il *Terzo* ha richiesto il risarcimento all'*Assicurato* o ha promosso contro questo l'azione.

Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Sinistro si rimanda all'avvertenza di cui al successivo punto 12.

11. Regime fiscale

Nel contratto si applicano sul *Premio* imponibile l'aliquota fiscale e il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata in *Polizza*.

12. Procedura per il risarcimento del danno

Ai sensi dell'articolo 143 del *Codice* in caso di *Sinistro* il *Contraente* ha l'obbligo di far pervenire prontamente la relativa *Denuncia* alla Sede dell'Impresa o all'Agenzia/Punto di Vendita presso il quale ha stipulato il contratto. A questo scopo si deve utilizzare l'apposito modulo (*Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro*) fornito dall'Impresa. **Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 10 "Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri" delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

AVVERTENZA:

L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 10 "Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri" delle Condizioni Generali di Assicurazione), pena la perdita del diritto all'indennizzo/risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.

Per quanto concerne:

- la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del *Codice* e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006 (per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, la procedura si applica a condizione che i ciclomotori stessi siano muniti di targa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153),
- il risarcimento del danno subito dal *Terzo* trasportato, si rinvia all'articolo 141 del *Codice*,
- le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del *Codice*.

A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l'Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei *Sinistri*.

Con riferimento alla **procedura di risarcimento diretto**, in caso di richiesta danni completa, l'Impresa deve procedere all'offerta ovvero deve comunicare all'*Assicurato* i motivi che impediscono di formulare l'offerta, con le seguenti tempistiche:

- per i danni a cose: entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di *Denuncia* del *Sinistro* (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; entro sessanta giorni, diversamente, qualora il modulo di *Denuncia* del *Sinistro* sia sottoscritto da un solo conducente;
- nel caso di lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, l'Impresa deve formulare l'offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di *Denuncia* del *Sinistro* da parte dei conducenti coinvolti).

In caso di *Sinistri* mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla – deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 148 del *Codice*.

L'Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'Impresa corrisponde comunque la somma offerta entro trenta giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

Ricordiamo che sul sito internet dell'Impresa e' possibile trovare l'indicazione del centro di liquidazione *Sinistri* territorialmente competente.

13. Incidenti stradali con controparti estere

In caso di incidente stradale avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all'estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all'U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, corso Sempione, 39, 20145 Milano, che provvederà alla gestione del *Sinistro* ai sensi dell'articolo 125 del Codice.

Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'Impresa di assicurazione del responsabile del *Sinistro*. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), si deve inviare apposita richiesta al Centro Informazioni ISVAP, all'indirizzo:

ISVAP - Centro di Informazione Italiano - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

FAX: 06. 42133730

e-mail: centroinformazioni@isvap.it

indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del *Sinistro* ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del *Sinistro*, nazionalità, Impresa di assicurazione del veicolo responsabile del *Sinistro*, se nota).

N.B.: se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.

In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'Impresa di assicurazione del responsabile del *Sinistro* oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del *Sinistro* se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI).

Per maggiori dettagli si rimanda ai siti dell'ISVAP e dell'UCI, ricordando che nel caso in cui l'assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei *Sinistri* non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla *Consap* che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive.

In caso di *Sinistro* avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato ovvero in caso di *Sinistro* causato dal ladro a partire dal giorno successivo alla *Denuncia* di furto presentata alla Autorità competente, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la *Consap*.

14. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un Sinistro

Si ricorda che, al fine di evitare l'applicazione del malus e la conseguente maggiorazione del *Premio*, si può decidere di rimborsare alla *Consap* (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di risarcimento diretto) o all'Impresa (per gli altri *Sinistri*) l'importo di uno o più *Sinistri* liquidati integralmente nel *Periodo di osservazione* immediatamente precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà potrà essere esercitata **entro nove mesi dalla scadenza contrattuale** (articolo 11 Condizione Speciale H "Facoltà del *Contraente* di rimborsare i *Sinistri* liquidati").

15. Accesso agli atti dell'Impresa

Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi.

Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all'esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall'articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008.

In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata, rinviamo all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008.

Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all'Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l'individuazione.

L'Impresa deve comunicare al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d'accesso entro quindici giorni dalla ricezione.

L'Impresa comunica al richiedente l'atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell'ufficio competente nella trattazione del *Sinistro*, il luogo in cui effettuare l'accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia.

Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l'Impresa Gestionaria, di cui al punto 12.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

Società: MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.

Funzione: Relazioni Esterne e Comunicazione Servizio Clienti

Indirizzo: Via Lorenzo Il Magnifico, 1 - 50129 Firenze

Fax: (+39) 055-4792044

E-mail: reclami@milass.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'ISVAP.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito *internet*: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

MILANO ASSICURAZIONI SPA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.



Il rappresentante legale

Milano Assicurazioni S.p.A.
Divisione Nuova Maa

Libretto di Polizza

EDIZIONE 1° Dicembre 2010



NUOVA 1^a PRIMA
GLOBAL
lineaveicoli



Responsabilità civile

CICLOMOTORI E MOTOCICLI



INDICE

	PAG.
Condizioni Generali di Assicurazione	3
Vincoli	22
Condizioni Aggiuntive per la Copertura di <i>Rischi</i> non compresi nell'Assicurazione Obbligatoria per la Responsabilità Civile	25
Condizioni Speciali di Assicurazione	28
E) Franchigia Fissa ed Assoluta	29
G) Maggiorazione del Premio per Sinistrosità - Peius	30
H) Bonus/Malus Due Ruote per Ciclomotori, Quadricicli leggeri, Motoveicoli e Motoslitte	33
Fonti Normative	43



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI

**(Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del Decreto
Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 -
"Nuovo Codice delle Assicurazioni Private")**



DEFINIZIONI

APPLICAZIONE

Il documento che riporta, per la singola targa, i dati tecnici del veicolo e che attesta le garanzie pattuite nella forma a Libro Matricola.

AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.

ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)

Il documento che la Compagnia di Assicurazioni e' tenuta a rilasciare al *Contraente* e nel quale sono indicate le caratteristiche del *Rischio* assicurato.

COASSICURAZIONE

Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un *Rischio* assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Il *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*.

COMMITTENTE

Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un'opera.

CONSAP

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it).

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'Assicuratore.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discen-

CONDIZIONI GENERALI



denti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifre.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

MASSIMALE

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

MILANO ASSICURAZIONI

La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

MORA

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei *Premi* o delle rate di *Premio* - successivi alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto.

E' previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

NORME TARIFFARIE

Le norme di *MILANO ASSICURAZIONI* che indicano le modalità di applicazione della *Tariffa*, nonché' gli sconti, gli aumenti ed i *Premi* applicabili in casi particolari.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Periodi di osservazione della sinistrosità*) rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.



POLIZZA

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *MILANO ASSICURAZIONI* presta la garanzia assicurativa.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RESPONSABILITA' PARITARIA

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del *Sinistro* sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITA' PRINCIPALE

Nel caso in cui il *Sinistro* coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i *Sinistri* con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Il ripristino del veicolo, da parte di *MILANO ASSICURAZIONI*, nello stato antecedente il *Sinistro* anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

TARIFFA

La *Tariffa* di *MILANO ASSICURAZIONI* in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

TERZI

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del *Codice*.



ARTICOLO 1 - **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

MILANO ASSICURAZIONI assicura, in conformità alle norme del *Codice*, i *Rischi* della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti nel contratto**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a *Terzi* dalla circolazione del veicolo descritto in *Polizza*.

L'assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private **escluse le Aree aeroportuali**. Ai fini della presente estensione di garanzia **la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione**;
2. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in *Polizza* per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
3. la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
5. **PER MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO**: la responsabilità del *Contraente*, del conducente e del *Proprietario del veicolo* per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai *Terzi* trasportati, **esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonchè bauli, valigie, colli e loro contenuto**; sono **parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento**;
6. **PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE**: la responsabilità del *Proprietario* e del *Committente* per i danni involontariamente cagionati ai *Terzi* dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.**

MILANO ASSICURAZIONI inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i *Rischi* non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in *Polizza*.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 5 e 6 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione



obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i *Rischi* della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del *Codice*, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

Salvo che non sia diversamente convenuto l'assicurazione non è operante: se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

- **nel caso di veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, dal *Locatario*), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;**
- **per i danni subiti dai *Terzi* trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;**
- **se il conducente al momento del *Sinistro* guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;**
- **in caso di dolo del conducente.**

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del *Codice*, MILANO ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

MILANO ASSICURAZIONI rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del *Sinistro*:

- **il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;**
- **il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in *Polizza*, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.****



ARTICOLO 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo **MILANO ASSICURAZIONI** rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni **ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto**, ferme le maggiori garanzie previste dalla *Polizza*.

La Carta Verde è valida per lo stesso *Periodo di assicurazione* per il quale sono stati pagati il *Premio* o la rata di *Premio*. Nel caso trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, **MILANO ASSICURAZIONI** risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del *Premio* o delle rate di *Premio* successive.

Qualora la *Polizza* in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del *Periodo di assicurazione* e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, **il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima a MILANO ASSICURAZIONI** la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 2 - Esclusioni e rivalsa.

ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da **MILANO ASSICURAZIONI**, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto, che sono autorizzati a rilasciare il certificato, il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il Premio si applica il disposto dell'articolo 5- Adeguamento del Premio. Se il *Contraente* non paga le rate di *Premio*



intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

MILANO ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto con tacito rinnovo, **ha facoltà di modificare il Premio precedentemente convenuto**, mettendo a disposizione del *Contraente* le nuove condizioni di *Premio*, presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime. **Il pagamento da parte del *Contraente* del nuovo *Premio* proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.**

Nel caso in cui il *Contraente* non intenda accettare il nuovo *Premio* potrà sia manifestare espressamente la propria volontà, sia evitare ogni sorta di comunicazione e limitarsi a non pagare il *Premio*. In entrambi i casi il contratto si risolve a partire dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al *Proprietario* dello stesso (nel caso dei contratti di *Leasing*, al *Locatario*), al *Contraente*, al conducente esclusivo ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa, nonché al contenuto dell'*Attestazione*.

In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del *Contraente*, ovvero da parte dell'*Assicurato* se persona diversa dal *Contraente*, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente a *MILANO ASSICURAZIONI* ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione, *MILANO ASSICURAZIONI* eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

ARTICOLO 7 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Speciali, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina *sessanta giorni* prima della scadenza dell'annualità assicurativa;



periodi successivi: inizia *sessanta giorni* prima della decorrenza contrattuale e termina *sessanta giorni* prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO

Il **Contraente** è tenuto a comunicare immediatamente a **MILANO ASSICURAZIONI** l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

L'alienante, **previa restituzione all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato**, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o di un suo *Famigliare convivente*: in questo caso **MILANO ASSICURAZIONI** procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all'acquirente, **il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione.**

Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto. Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza. **Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: MILANO ASSICURAZIONI pertanto non rilascerà l'Attestazione.**

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; **in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI restituendo contestualmente certificato di assicurazione, contrassegno e Carta Verde. MILANO ASSICURAZIONI** rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché' i predetti documenti siano stati restituiti.**



Per i contratti di durata inferiore ad un anno **MILANO ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. MILANO ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifica il trasferimento di proprietà del veicolo.**

Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita **a condizione che siano stati restituiti all'Agenzia o al Punto di Vendita di MILANO ASSICURAZIONI il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.** In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il Contraente ha diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto **è tenuto a darne comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI restituendo (in caso di furto, rapina o appropriazione indebita se ancora in suo possesso) il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.**

MILANO ASSICURAZIONI rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre dall'ora e dalla data indicate sulla predetta appendice.

Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.

Qualora tale durata sia inferiore, **il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere trenta giorni**, con rinuncia però, da parte di MILANO ASSICURAZIONI, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato.

Decorsi diciotto mesi [540 giorni] dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve: qualora entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del



veicolo, il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. *MILANO ASSICURAZIONI* procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Per i contratti con frazionamento del *Premio* il *Contraente* e' tenuto a corrispondere, salvo si sia verificato il trasferimento di proprieta', la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprieta'), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo, le eventuali rate successive alla risoluzione del contratto.

RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

All'atto della riattivazione del contratto, il *Premio* viene determinato da *MILANO ASSICURAZIONI* sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purchè il *Proprietario* assicurato (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

In caso di riattivazione del contratto su di un altro veicolo occorre inoltre che il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituyente purchè siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a tre mesi [90 giorni]

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi [90 giorni] le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il *Premio* pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a *MILANO ASSICURAZIONI*; quest'ultima rimborsa invece l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

Il *Periodo di osservazione* non subisce interruzioni.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a tre mesi [90 giorni]

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi [90 giorni] sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.

Sul *Premio* relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del *Contraente*, il *Premio* pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.



Il *Periodo di osservazione* rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.

MILANO ASSICURAZIONI tuttavia tiene conto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Speciali, dei *Sinistri* eventualmente liquidati durante la sospensione.

ESCLUSIONI

Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:

- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti all'acquirente del veicolo venduto;
- per i contratti amministrati con "libro matricola";
- per i contratti per l'assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione.

Per i ciclomotori, quadricicli e motocicli la sospensione e' consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo in questione comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 10 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del *Codice* la richiesta di risarcimento e' presentata con lettera raccomandata -con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax. **E' esclusa la presentazione in via telematica.**

In ogni caso **deve essere presentata *Denuncia del Sinistro*** redatta sul modulo, fornito da MILANO ASSICURAZIONI, *Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro*, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.

La predetta *Denuncia* deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il *Sinistro* si è verificato o l'*Assicurato* ne è venuto a conoscenza.

La *Denuncia* deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla *Polizza* ed al *Sinistro* e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro* stesso.

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della *Denuncia del Sinistro* come sopra indicati può comportare per MILANO ASSICURAZIONI gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta *Denuncia del Sinistro*, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.



ARTICOLO 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE

MILANO ASSICURAZIONI assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

***MILANO ASSICURAZIONI* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali. L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora *MILANO ASSICURAZIONI* lo richieda espressamente.**

ARTICOLO 12 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Durata

Il contratto, purché di durata non inferiore all'anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla sua naturale scadenza.

Disdetta

Qualora il contratto venga stipulato con tacito rinnovo, **la sua eventuale disdetta deve essere inviata – con raccomandata o con telefax – almeno quindici giorni prima della scadenza di annualità indicata in *Polizza***. In questo caso il contratto cessa alla sua naturale scadenza. **Salvo quanto previsto, relativamente al *Premio*, dall'articolo 5 - *Adeguamento del Premio***, in mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 13 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO

Per i contratti di durata inferiore all'anno sono esclusi il tacito rinnovo e la sospensione.

E' altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo. **Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

ARTICOLO 14 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione a *MILANO ASSICURAZIONI*, restituendo, se ancora in suo possesso,



il **certificato di assicurazione**, il **contrassegno** e la **Carta Verde** all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

Il **Contraente** deve inoltre consegnare a **MILANO ASSICURAZIONI** copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Il **Contraente**, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell'articolo 9 – *Sospensione in corso di contratto*, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* rubato o ad un suo *Famigliare convivente*.

MILANO ASSICURAZIONI procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e **MILANO ASSICURAZIONI** rimborsa al **Contraente** la parte di *Premio* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **MILANO ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

MILANO ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il **Contraente** abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si verificano il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo.**

ARTICOLO 15 - **DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO**

Nel caso di cessazione di *Rischio* a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il **Contraente è tenuto a darne comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI, restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la**



Carta Verde all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.
Il **Contraente** deve inoltre consegnare a **MILANO ASSICURAZIONI**:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, la **documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione** (nel caso dei ciclomotori del **certificato di circolazione**);
- in caso di demolizione, copia del **certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore**.

Il **Contraente** può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* distrutto, demolito od esportato o ad un suo *Famigliare convivente*.

MILANO ASSICURAZIONI procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo e **MILANO ASSICURAZIONI** rimborsa al **Contraente** la parte di *Premio* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti**.

Qualora certificato/contrassegno/Carta Verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione).

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **MILANO ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto**.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo, il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

MILANO ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.



Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verificano la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo.**

ARTICOLO 16 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

MILANO ASSICURAZIONI rilascia al *Contraente*, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, un' *Attestazione* contenente:

- la denominazione dell'Impresa di assicurazione;
- il nome del *Contraente* se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale se persona giuridica;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l' *Attestazione* viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- il numero dei *Sinistri* pagati con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- il numero e gli importi delle *Franchigie* formalmente richieste all' *Assicurato* e da questi non corrisposte;
- la firma dell'Assicuratore.

Nel caso di stipula di *Polizza* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del *Codice*, l' *Attestazione* contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle *Attestazioni* successive alla prima.

Qualora il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole *Bonus/Malus* che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del *Premio* applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione* vengono indicati:

- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- la classe di merito di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU);
- i *Sinistri* pagati con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* nel *Periodo di osservazione* considerato con la relativa percentuale di responsabilità.

CONDIZIONI GENERALI



Qualora sia stata richiamata la Condizione Speciale G - *Maggiorazione del Premio per sinistrosità/Peius* viene indicato:

- il numero dei *Sinistri* pagati con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* nel *Periodo di osservazione* considerato con la relativa percentuale di responsabilità;
- il richiamo al *Peius* qualora tale maggiorazione sia dovuta;
- la classe di merito di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU).

E' legittimato al ritiro dell'*Attestazione* oltre al *Contraente* anche il *Proprietario* (o il *Locatario* nel caso dei contratti di *Leasing* o l'acquirente con patto di riservato dominio o l'usufruttuario) del veicolo, se persona diversa dal *Contraente*.

L'*Attestazione* viene rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo **MILANO ASSICURAZIONI** rilascia al *Contraente* l'*Attestazione* relativa all'annualità in corso qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola", MILANO ASSICURAZIONI non rilascia l'Attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'*Attestazione* viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della *Polizza*.

Nel caso di contratto stipulato in *Coassicurazione* con ripartizione del *Rischio* tra più imprese, l'*Attestazione* viene rilasciata dalla delegataria.

MILANO ASSICURAZIONI non rilascia l'Attestazione nel caso di:

- **contratti sospesi, qualora il *Periodo di osservazione* non risulti concluso;**
- **contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;**
- **contratti, o *Applicazioni*, che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;**
- **contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo;**
- **cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.**

Validità dell'Attestazione

Il periodo di validità dell'*Attestazione* e' pari a dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto per il quale la stessa e' stata rilasciata. La validità dell'*Attestazione* e'



posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione **che il *Contraente* dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto.

In caso di *Polizza* sospesa la validità dell'ultima *Attestazione* conseguita e' posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione **che il *Contraente* dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di sospensione di tale contratto.

Qualora il veicolo indicato nell'*Attestazione* sia stato oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà la validità dell'*Attestazione* stessa e' pari ad un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per il quale quest'ultima e' stata rilasciata.

In ogni caso qualora siano decorsi piu' di cinque anni l'*Attestazione* non e' piu' valida.

ARTICOLO 17 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO – DUPLICATO DI POLIZZA

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, *MILANO ASSICURAZIONI* vi provvede **previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del Premio**.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, *MILANO ASSICURAZIONI* rilascia un duplicato **su richiesta ed a spese dell'Assicurato**.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento **l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità**.

In caso di richiesta di duplicato o copia della *Polizza* ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile, *MILANO ASSICURAZIONI* rilascia un duplicato o una copia **su richiesta ed a spese dell'Assicurato**.

Se la perdita della polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, **l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità**.

ARTICOLO 18 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato da *MILANO ASSICURAZIONI*.



ARTICOLO 19 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206 (*Codice del Consumo*), e' competente esclusivamente l'Autorita' Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi e' competente, a scelta della parte attrice, l'Autorita' Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali e' assegnato il contratto.

ARTICOLO 20 – RISARCIMENTO DEI DANNI IN FORMA SPECIFICA

Qualora il *Contraente Assicurato* abbia dichiarato in *Polizza* di volersi avvalere del *Risarcimento del danno in forma specifica* per i *Sinistri* che rientrino nell'applicazione della procedura di Indennizzo Diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, il *Premio RC Auto* sara' ridotto nella misura prevista dalla *Tariffa* o dalle *Norme Tariffarie* ed indicata in *Polizza*.

Tale modalita' di risarcimento dei danni trovera' applicazione solo nei casi in cui il *Contraente Assicurato* - a giudizio di *MILANO ASSICURAZIONI* - non sia neppure parzialmente responsabile in ordine alla causazione del danno; **inoltre la predetta modalita' di risarcimento dei danni, in caso di sostituzione della *Polizza* per qualsivoglia causa, trovera' applicazione sulla *Polizza* sostituita solamente nei casi ed alle condizioni previste dalle *Norme Tariffarie*.**

L'indennizzo corrisposto da *MILANO ASSICURAZIONI* non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del *Sinistro*.

ARTICOLO 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.



VINCOLI

CLAUSOLE

I) PER I VEICOLI LOCATI IN *LEASING*

CLAUSOLA N. 1 (*pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing*)

La *Polizza* e' vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che e' intestatario del veicolo concesso in *Leasing* al *Contraente*; pertanto *MILANO ASSICURAZIONI* si impegna nei confronti dell' Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*.

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa che il *Premio* è stato corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

CLAUSOLA N. 2 (*pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di Leasing*)

La *Polizza* e' vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che e' intestatario del veicolo concesso in *Leasing* al *Contraente*; pertanto *MILANO ASSICURAZIONI* si impegna nei confronti dell' Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel paga-



mento del *Premio* di assicurazione scaduto, nonchè l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo.

MILANO ASSICURAZIONI potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al Contraente e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.

II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL' ENTE FINANZIATORE

CLAUSOLA N. 3 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale)

La *Polizza* è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto *MILANO ASSICURAZIONI* si obbliga per la durata della *Polizza* stessa:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) **a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata**, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.

Si precisa che il *Premio* è stato corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.



CLAUSOLA N. 4 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)

La **Polizza** è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell' Ente vincolatario in essa indicata e pertanto **MILANO ASSICURAZIONI** si obbliga per la durata della **Polizza** stessa:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni **Sinistro** in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in **Polizza** entro 15 giorni dalla ricezione della relativa **Denuncia**;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del **Premio** di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) **a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata**, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal **Contraente**.

MILANO ASSICURAZIONI potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax. Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in **Polizza** il **Contraente** può avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.



**CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA
DI *RISCHI* NON COMPRESI
NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
PER LA RESPONSABILITA' CIVILE**



Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza.

D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria

Preso atto che il veicolo indicato in *Polizza* è dato in uso dall'Ente *Proprietario/Locatario* o dalla Società *Proprietaria/Locataria (Leasing)* a dipendenti o collaboratori anche occasionali, *MILANO ASSICURAZIONI*, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente *Proprietario/Locatario* o della sola Società *Proprietaria/Locataria*:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione);
- se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente *Proprietario/Locatario*, o la Società *Proprietaria/Locataria*, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

MILANO ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di *Sinistri* causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

N) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati

MILANO ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'*Assicurato* in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in *Polizza*, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

***MILANO ASSICURAZIONI* si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.**

T) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope



MILANO ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa:

- nel caso di *Sinistri* causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- nei confronti dell'*Assicurato* in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in *Polizza*, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. ***MILANO ASSICURAZIONI* si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;**
- nei confronti del *Proprietario* del veicolo indicato in *Polizza* nel caso in cui quest'ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, **sempreché' il *Proprietario* stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.**

U) Sospensione in corso di contratto per motoveicoli, motoslitte e quadricicli trasporto cose e quadricicli trasporto persone

MILANO ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Sospensione in corso di contratto* consente -al massimo due volte per annualità assicurativa- la sospensione senza motivazione delle garanzie in corso di contratto per i motoveicoli, le motoslitte, i quadricicli trasporto cose ed i quadricicli trasporto persone.

W) Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore ad un mese [30 giorni]

MILANO ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell'articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Sospensione in corso di contratto*, consente la proroga delle scadenze, sia delle eventuali rate intermedie che della scadenza annuale, di un periodo uguale a quello della sospensione **purchè la sospensione stessa abbia avuto durata pari o superiore ad un mese [30 giorni]**.



CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE



Le Condizioni Speciali che seguono sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e, in ogni caso, operano solo se espressamente richiamate in Polizza.

E) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

La presente assicurazione è stipulata con *Franchigia* fissa ed assoluta per ogni *Sinistro* nell'ammontare precisato in *Polizza*.

Il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare a **MILANO ASSICURAZIONI** l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *Franchigia*.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del *Codice MILANO ASSICURAZIONI* conserva il diritto di gestire il *Sinistro* anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.



G) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' - PEIUS

1. PREMESSA

La presente assicurazione è stipulata nella formula con maggiorazione del *Premio* per sinistrosità - *PEIUS*, che prevede - solo per l'annualità immediatamente successiva - una maggiorazione del *Premio* in presenza di *Sinistri* nel *Periodo di osservazione*.

2. APPLICAZIONE DEL *PEIUS*

Se nel *Periodo di osservazione* vengono pagati:

- due *Sinistri*, il *Premio* dovuto per l'annualità immediatamente successiva viene aumentato del 15%;
- tre o più *Sinistri*, il *Premio* dovuto per l'annualità immediatamente successiva viene aumentato del 25%.

Ai fini di tali aggravii vengono considerati *Sinistri* quelli con *Responsabilità principale* e quelli con *Responsabilità paritaria* con riferimento al numero di volte in cui la percentuale di responsabilità cumulata nell'ultimo quinquennio di osservazione sia pari ad almeno il 51%.

Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti – riferiti allo stesso *Sinistro*- non determinano l'applicazione del *peius*.

3. VEICOLI GIA' ASSICURATI IN PRECEDENZA

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza, presso la stessa *MILANO ASSICURAZIONI* o presso altra Impresa, al contratto stesso si applica la maggiorazione di cui sopra qualora dall'*Attestazione* in corso di validità essa risulti dovuta. In caso di passaggio da una formula tariffaria con "*Franchigia* fissa ed assoluta" alla formula tariffaria "*Peius*", di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di *Responsabilità paritaria* eventualmente evidenziate nell'*Attestazione* verranno cumulate – ai fini sia dell'applicazione delle regole evolutive per la classe di merito CU che per l'applicazione della maggiorazione se dovuta - solo nell'annualità successiva alla stipulazione del contratto.

4. ATTESTAZIONE MANCANTE

In mancanza di consegna dell'*Attestazione*, il contratto viene stipulato con la maggiorazione del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'*Attestazione* che sia consegnata entro tre mesi [90 giorni] dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione viene effettuato da *MILANO ASSICU-*



RAZIONI entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del *Premio* per la nuova annualità.

5. ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIU' DI DODICI MESI

Qualora l'*Attestazione* si riferisca ad un contratto scaduto da più di dodici mesi, ma da meno di cinque anni, il nuovo contratto viene stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il **Contraente** dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto o, se il precedente contratto e' sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In mancanza di tale dichiarazione, o qualora il contratto sia scaduto da piu' di cinque anni, la nuova Polizza è stipulata con la maggiorazione del 25%.

6. VEICOLO GIA' ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "*temporaneo*"), si applica la maggiorazione di cui sopra se quest'ultimo contratto ne era gravato.

Qualora il veicolo fosse già assicurato presso altra Impresa il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo nonche' l'eventuale Attestazione sulla base della quale quest'ultimo era stato stipulato; in assenza, al contratto viene applicata la maggiorazione del 25%.

Lo stesso accade qualora il contratto precedente, sia di provenienza *MILANO ASSICURAZIONI* che di altra Impresa, sia scaduto da piu' di cinque anni. La maggiorazione del 25% viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da piu' di dodici mesi **salvo che il Contraente dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto e' sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

7. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA

Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta:

- a) dopo la prima immatricolazione;
- b) dopo una voltura;

il Contraente è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione del veicolo e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero dell'appendice di cessione del contratto precedente. In difetto, il contratto è stipulato con la maggiorazione del 25%.



8. VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il **Contraente** deve provare di avere fatto richiesta dell'**Attestazione** all'Impresa od al Commissario Liquidatore e deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'**Attestazione** ove fosse stata rilasciata.

Il contratto viene stipulato con la maggiorazione di cui sopra, se quest' ultima risulta dovuta in base alla predetta dichiarazione del *Contraente*. **In mancanza di tale dichiarazione il contratto viene stipulato con la maggiorazione del 25%.**

9. VEICOLO GIA' ASSICURATO ALL'ESTERO

All'**Attestazione** è equiparata a tutti gli effetti la dichiarazione rilasciata, per lo stesso veicolo, dal precedente assicuratore estero.

10. FACOLTA' DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE A MILANO ASSICURAZIONI I SINISTRI LIQUIDATI

E' data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* conseguenti all'applicazione del *Peius* offrendo a CONSAP (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a MILANO ASSICURAZIONI (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.

11. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso, purchè il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.



H) BONUS/MALUS DUE RUOTE PER CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOVEICOLI E MOTOSLITTE

1. PREMESSA

La presente assicurazione è stipulata nella formula *Bonus/Malus Due Ruote* -che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza od in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione*- che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:

TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del Premio
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto.

In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.



2. CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOVEICOLI E MOTOSLITTE ASSICURATI PER LA PRIMA VOLTA

2.1. DOPO L'ACQUISTO

Sono assegnati alla classe di merito 14 i contratti che si riferiscono a:

- ciclomotori/quadricicli leggeri assicurati per la prima volta dopo l'acquisto o un passaggio di proprietà;
- motoveicoli e motoslitte assicurati per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una vettura.

Qualora il *Contraente* consegni un' *Attestazione*, in corso di validità', il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) – persona fisica- del veicolo o un suo *Famigliare convivente*, potrà' usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia, di sua proprietà' o a lui locato:

- della classe di merito risultante dall' *Attestazione* rilasciata da *MILANO ASSICURAZIONI* e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria *Bonus/Malus Due Ruote* oppure con la formula tariffaria *Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozette*.
- della classe di merito CU risultante dall' *Attestazione* rilasciata da un'altra Compagnia o da *MILANO ASSICURAZIONI* con formula tariffaria differente dal *Bonus/Malus Due Ruote* o dal *Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozette*.

Il *Contraente* è tenuto, alternativamente, a:

- consegnare, per i ciclomotori/quadricicli leggeri, copia del certificato di circolazione e dell'eventuale appendice di cessione del contratto precedente;
- consegnare, per i motoveicoli e le motoslitte, copia della carta di circolazione del veicolo e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero dell'appendice di cessione del contratto precedente.

In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

2.2. IN SOSTITUZIONE DI UN ALTRO CICLOMOTORE/QUADRICICLO LEGGERO/MOTOVEICOLO/MOTOSLITTA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita,



esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà di un ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta che venga sostituito da un altro veicolo di nuova proprietà della medesima tipologia, o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale – a patto che anche in tal caso il veicolo venga sostituito da un altro veicolo di nuova proprietà e della stessa tipologia- si procede come di seguito indicato purché l'*Attestazione* sia scaduta da meno di cinque anni:

Ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta già assicurato presso MILANO ASSICURAZIONI con formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote o Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozette.

Qualora il precedente ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta fosse già assicurato presso *MILANO ASSICURAZIONI* con formula tariffaria *Bonus/Malus Due Ruote* o *Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozette*, il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall'*Attestazione* rilasciata per il veicolo precedente sempreché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del certificato di circolazione per i ciclomotori/quadricicli leggeri;
- copia della carta di circolazione e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà per i motoveicoli e le motoslitte.

Ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta già assicurato presso altra Compagnia o presso MILANO ASSICURAZIONI con formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus Due Ruote o dal Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozette.

Qualora il ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta sia stato acquistato in sostituzione di un altro veicolo già assicurato presso altra Compagnia o con *Polizza MILANO ASSICURAZIONI* in una formula tariffaria diversa dal *Bonus/Malus Due Ruote* o dal *Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozette*, il contratto verrà assegnato alla classe di merito CU risultante dall'*Attestazione* del veicolo precedente, sempreché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.



Il **Contraente** e' tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- l'**Attestazione** del veicolo precedente;
- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorita';
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprieta' del veicolo;
- copia del precedente contratto assicurativo;
- copia del certificato di circolazione per i ciclomotori/quadricicli leggeri;
- copia della carta di circolazione e del relativo foglio complementare o certificato di proprieta' per i motoveicoli e le motoslitte.

3. VEICOLO GIA' ASSICURATO CON MILANO ASSICURAZIONI NELLA FORMULA BONUS/MALUS DUE RUOTE O BONUS/MALUS PER CICLOMOTORI (Uso privato e trasporto cose) MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE

Se il veicolo era precedentemente assicurato con Polizza MILANO ASSICURAZIONI nella formula tariffaria *Bonus/Malus Due Ruote* o *Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose)*, *motocicli e motocarrozette*, la classe di merito di assegnazione è quella indicata dall'*Attestazione*.

4. VEICOLO GIA' ASSICURATO CON MILANO ASSICURAZIONI IN UNA FORMULA DIVERSA DAL BONUS/MALUS DUE RUOTE O DAL BONUS/MALUS PER CICLOMOTORI (Uso privato e trasporto cose) MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE, OPPURE PRESSO ALTRA IMPRESA

Per i ciclomotori/quadricicli leggeri/motoveicoli/motoslitte gia' assicurati presso:

- **MILANO ASSICURAZIONI** in una formula diversa dal *Bonus/Malus Due Ruote* o dal *Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose)*, *motocicli e motocarrozette* oppure
- altra Impresa

il contratto e' assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita. Se la precedente *Attestazione* non riporta la classe di merito di assegnazione CU il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 13.

Il Contraente gia' assicurato presso altra Compagnia è tenuto a consegnare a MILANO ASSICURAZIONI la precedente Attestazione.

In caso di passaggio da una formula tariffaria con "*Franchigia* fissa ed assoluta" alla formula tariffaria "*Bonus/Malus*", di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di



Responsabilita' paritaria eventualmente evidenziate nell'*Attestazione* verranno cumulate – ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU- solo nell'annualita' successiva alla stipulazione del contratto.

5. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La classe di assegnazione del contratto è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'*Attestazione* che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purchè ciò avvenga non oltre tre mesi [90 giorni] da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di *Premio* risultante a credito del *Contraente* viene rimborsata da *MILANO ASSICURAZIONI* entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del *Premio* per la nuova annualità.

6. DICHIARAZIONE ESTERA

Nel caso in cui la nuova *Polizza* si riferisca ad un veicolo già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, **a meno che il *Contraente* non consegni una dichiarazione** rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di *Sinistri* nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l'*Attestazione*.

7. VEICOLO GIA' ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "*temporaneo*") si applicano le seguenti disposizioni.

7.1. VEICOLO GIA' ASSICURATO CON POLIZZA MILANO ASSICURAZIONI

Qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato con *MILANO ASSICURAZIONI*, il nuovo contratto è assegnato alla classe 14 o alla stessa classe di merito di quello precedente, se quest'ultimo prevedeva la formula tariffaria *Bonus/Malus Due Ruote* o la formula tariffaria *Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozzette*. Se il precedente contratto temporaneo è cessato da più di dodici mesi, e purchè la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora **il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.

In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.



7.2. VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO ALTRA IMPRESA

Qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato presso una diversa Impresa, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 14. Il **Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova Polizza e' assegnata alla classe di merito 18.**

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da piu' di cinque anni.

La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da piu' di dodici mesi **salvo che il Contraente dichiarari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione o, se il precedente contratto e' sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

8. VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un' Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa il **Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'Attestazione all'Impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'Attestazione ove fosse stata rilasciata. In mancanza di tale dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18.**

9. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIU' DI DODICI MESI

In assenza dell'Attestazione il contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.

La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da piu' di dodici mesi **salvo che il Contraente dichiarari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto e' sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto e' assegnato:

- alla classe di assegnazione indicata dall'*Attestazione* se il veicolo era già assicurato con *Polizza MILANO ASSICURAZIONI* nella formula tariffaria *Bonus/Malus Due Ruote o Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozette;*
- alla classe di assegnazione CU se il veicolo era già assicurato con *Polizza MILANO*



ASSICURAZIONI con una formula tariffaria diversa dal *Bonus/Malus Due Ruote* o dal *Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozette*, oppure con una diversa *Impresa*.

10. RINNOVO DEL CONTRATTO

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella 3 a seconda che *MILANO ASSICURAZIONI* abbia o meno effettuato, nel *Periodo di osservazione* o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri* con *Responsabilità principale*. Si terra' conto inoltre dei *Sinistri* con *Responsabilità paritaria* pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%.

Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti –riferiti allo stesso *Sinistro*- non determinano l'applicazione del *malus*.

In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di *Denuncia* di *Sinistro* o di richiesta di risarcimento – il contratto è considerato immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta tabella 2.



TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito di provenienza	Classe di merito di assegnazione in base a: – numero di <i>Sinistri</i> con <i>Responsabilità principale</i> pagati e – numero di volte in cui la <i>Responsabilità paritaria</i> “cumulata” per i <i>Sinistri</i> pagati ha raggiunto almeno il 51%.				
	0	1	2	3	4 o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

11. FACOLTA' DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI

E' data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 2 **offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a MILANO ASSICURAZIONI (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati** per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente **nel corso dell'annualità in scadenza** e potrà essere esercitata **entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale**.



12. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purchè il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

13. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro ciclomotore, quadriciclo leggero, motoveicolo o motoslitte - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, semprechè il *Proprietario* del veicolo sostituito (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*. **Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

L'*Attestazione* relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purchè sia scaduta da meno di cinque anni; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna *Attestazione*, il contratto è assegnato alla classe di merito 14 **se il precedente contratto è stato stipulato presso altra Impresa** ovvero alla stessa classe di merito di assegnazione della *Polizza* precedente **se stipulata con MILANO ASSICURAZIONI.**

14. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L'ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN ALTRO VEICOLO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ'

Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il Contraente all'atto della stipulazione del contratto consegni un'*Attestazione* in corso di validità conseguita per un altro veicolo della medesima tipologia - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso proprietario/locatario o ad un suo *Famigliare convivente*. Tale operazione può essere compiuta un'unica volta.

15. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una *Franchigia* fissa ed assoluta, **il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a MILANO ASSICURAZIONI l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.** Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, **MILANO ASSICURA-**



ZIONI conserva il diritto di gestire il *Sinistro* anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei *Sinistri* il cui importo rientri nei limiti della *Franchigia*, purchè sia stato effettuato il dovuto rimborso a **MILANO ASSICURAZIONI**.

Qualora quest' ultimo venga effettuato successivamente al rinnovo del contratto, **MILANO ASSICURAZIONI** assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il *Sinistro* non fosse avvenuto.

In questo caso **MILANO ASSICURAZIONI** non procede ad alcun conguaglio di *Premio*.

Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato **MILANO ASSICURAZIONI** mette a disposizione degli aventi diritto una nuova *Attestazione*.



FONTI NORMATIVE

CODICE CIVILE**Articolo 1888 - Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.



Articolo 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. (...)

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Articolo 2054 – Circolazione di veicoli

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.



FONTI NORMATIVE

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, e' responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.



Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Articolo 122 - Veicoli a motore

- 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.*
- 2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il trasporto.*
- 3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.*
- 4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.*

Art. 124 - Gare e competizioni sportive

- 1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.*
- 2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.*



Art. 129 - Soggetti esclusi dall'assicurazione

1. *Non e' considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.*
2. *Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:*
 - a) *i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;*
 - b) *il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;*
 - c) *ove l'assicurato sia una societ , i soci a responsabilit  illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).*

Art. 134 – Attestazione sullo stato del rischio

- (...)
- 4-bis. *L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato.*

Art. 144 - Azione diretta del danneggiato

1. *Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali e' stata stipulata l'assicurazione.*
2. *Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non puo' opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, ne' clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.*



- 3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione e' chiamato anche il responsabile del danno.*
- 4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione e' soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.*

Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto

- 1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.*
- 2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonche' i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.*
- 3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, e' obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.*
- 4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato e' tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.*
- 5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta e' imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.*
- 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.*



ne. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto

1. *Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:*
 - a) *i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;*
 - b) *il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;*
 - c) *le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;*
 - d) *i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;*
 - e) *i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.*
2. *Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.*
3. *L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.*

Art. 171 - Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante

1. *Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:*
 - a) *la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di pro-*



prietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;

- b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;*
 - c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale congruaggio del premio.*
- 2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.*
- 3. La garanzia e' valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.*



Decreto Legislativo n° 206 del 6 settembre 2005 (CODICE DEL CONSUMO)

Art. 3 - Definizioni

1. *Ai fini del presente codice si intende per:*

- a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;*
- (...)



MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331
www.milass.it

Capitale sociale € 305.851.341,12 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.





Milano Assicurazioni S.p.A. Via Senigallia n. 18/2 - 20161 MILANO - www.milass.it